



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2966 del 2020, proposto da

Emilio Ciccone, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CONSOB - Commissione Nazionale Società e Borsa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valentina Falciani, Pierluigi Capuano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- della Delibera CONSOB n. 21226 del 23.01.2020, notificata a mani il 18.02.2020, recante esito di non accoglimento del ricorso presentato dal dott. Emilio Ciccone ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Regolamento del personale della CONSOB avverso le promozioni alla qualifica di funzionario di 1° per l'anno 2016;

- delle "Note per la Commissione" del 18.12.2019 e del 22.01.2020, recanti

osservazioni della Giunta di scrutinio in merito, tra gli altri, al ricorso gerarchico del Dott. Emilio Ciccone;

- della Delibera CONSOB n. 20475 del 12.06.2018, recante la nomina della Giunta di scrutinio per la carriera direttiva per l'anno 2016, nonché delle successive Delibere di modifica n. 20977 del 20.06.2019 e n. 21040 del 6.09.2019;
- della Disposizione CONSOB n. 19/19 dell'11.10.2019, recante "Esito dello scrutinio per la valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1° per l'anno 2016";
- dei Verbali di riunione della Giunta di scrutinio n. 2 del 15.03.2019, n. 8 del 16.04.2019, n. 10 del 18.04.2019 e n. 28 del 17.09.2019;
- di tutti gli atti e i verbali di scrutinio e in generale di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della CONSOB;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 la dott.ssa Silvia Coppari;

Considerato che le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.;

che, inoltre, in vista di tale discussione, risulta necessario che il ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati

all'odierno gravame;

che, peraltro, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati, da indentificarsi in tutti i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria finale approvata con disposizione n. 19/2019 in data 11 ottobre 2019 (all'esito della quale il ricorrente figura alla posizione n. 52, su 67 totali), sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di procedere per pubblici proclami;

che, quindi, detta notifica andrà effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (CONSOB), che, pertanto, è tenuta a provvedere in tal senso, di un avviso in cui siano specificati (con dispensa dall'indicazione nominativa dei controinteressati come sopra già individuati):

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

che, inoltre, tale incumbente dovrà essere espletato nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza depositando, presso la segreteria del Tribunale, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

che, infine, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del giudizio nel merito, sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e, per l'effetto, fissa l'udienza pubblica del 24 novembre 2020;

ordina gli incumbenti di cui in motivazione nei tempi e modi ivi indicati.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Silvia Coppari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Coppari

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO